

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

sergio.massa@sdc.bo.it

Dott. Elena Melandri

elena.melandri@sdc.bo.it

Dott. Paola Belelli

paola.belelli@sdc.bo.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

pierpaolo.arzarello@sdc.bo.it

Dott. Monica Cesari

monica.cesari@sdc.bo.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabetta.colombarini@sdc.bo.it

Bologna, 16 aprile 2024

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Vi aggiorniamo sulle ultime novità legislative in quanto attualmente ogni giorno c'è qualcosa di nuovo.

Di seguito parleremo:

- della doppia comunicazione prevista per il credito d'imposta investimenti 4.0
- del nuovo Credito d'imposta Transizione 5.0
- delle nuove Comunicazioni LIPE con facoltà di differire il pagamento se non supera € 100
- di non dimenticare di comunicare le eventuali variazioni dei Titolari effettivi delle società di capitali o di confermare in occasione del deposito del bilancio l'assenza di variazioni. Ad oggi tuttavia questa funzionalità pare non disponibile.

Novità sui crediti d'imposta investimenti 4.0 - DL 39/2024

Il Decreto Legge n. 39 del 29 marzo 2024 ha introdotto importanti novità operative per le imprese che intendono beneficiare dei crediti d'imposta relativi anche ai beni 4.0, al fine di monitorare e controllare l'utilizzo dei crediti fiscali per investimenti effettuati dall'1/1/2023,

 **quindi anche quelli dello scorso anno.**

Ricordiamo che il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali è utilizzabile in compensazione in **F24** in **tre quote** annuali di pari importo a decorrere, per i beni 4.0, dalla data dell'interconnessione.

Fino al 29 marzo 2024 era possibile (ma non obbligatorio) trasmettere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - MiMiT (ex MiSE - Ministero dello Sviluppo Economico) una comunicazione a soli fini statistici.

Con questo DL per gli investimenti 4.0 (legge 178/2020, commi da 1057-bis a 1058-ter) e attività di R&S (legge 160/2009, commi 200, 201, 202, 203, 203-quinquies e 2023-sexies) effettuati dal 30 marzo 2024, l'articolo 6 del DL 39/2024 introduce l'**obbligo di comunicazione preventiva e consuntiva** per fruire dei crediti di imposta.

 La suddetta comunicazione risulta obbligatoria anche per le **compensazioni dei crediti** su investimenti 4.0 realizzati nel 2023 e tra il 1° gennaio e il 29 marzo di quest'anno.

Comunicazioni preventive dal 30 marzo

Per monitorare con tempestività l'utilizzo dei tax credit sugli investimenti delle imprese, il DL 39/2024, in vigore dal 30 marzo, introduce una **nuova condizione di fruibilità**: la comunicazione al ministero delle Imprese e del Made in Italy, **in via preventiva**, delle spese agevolate e dei crediti maturati sui beni 4.0 e sulle attività di R&S. È da ritenere che detta comunicazione - che deve riportare l'importo programmato di spesa oltre che una ipotetica ripartizione temporale della formazione e dell'utilizzo dei crediti - debba effettuarsi, a partire dalla suddetta data, prima di concludere il contratto con il fornitore (investimenti 4.0) o di avviare un progetto di R&S. Non essendo evidentemente ipotizzabile che le imprese debbano sospendere gli ordini ai fornitori in attesa che ci sia il modello telematico, andrà previsto in via transitoria un congruo termine per comunicare investimenti già avviati dal 30 marzo. Al completamento dell'investimento (o delle attività di ricerca) che era stato comunicato ex ante, **l'impresa dovrà trasmettere una seconda comunicazione** per aggiornare e rendicontare gli importi già indicati.

Comunicazioni consuntive

L'obbligo di comunicare "ex post", cioè di rendicontare costi sostenuti e crediti maturati, è previsto pure per gli investimenti (4.0 e R&S) realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024. Anche l'assolvimento di questo obbligo comunicativo è necessario per compensare i crediti maturati.

Un terzo gruppo di dati da comunicare a posteriori riguarda gli importi degli investimenti 4.0 (ma non anche delle attività di R&S) relativi al 2023 (dovrebbero essere gli investimenti effettuati in tale anno ai sensi dell'articolo 109 del Tuir) e i relativi **crediti di imposta**

maturati e non ancora compensati al 30 marzo 2024. Anche per tali crediti la comunicazione è condizione di compensabilità; la mancata comunicazione blocca l'utilizzo dei crediti d'imposta nel modello F24.

Per effettuare le suddette comunicazioni ex ante ed ex post si dovrà attendere che il ministero, con un decreto direttoriale, aggiorni il modello già previsto dal Dm 6 ottobre 2021 per le precedenti rendicontazioni, che tuttavia non erano poste come condizione di compensabilità dei crediti.

Pertanto, riassumendo, avremmo tre distinte casistiche:

1) Per gli investimenti 4.0 (ma non invece le spese di R&S) «relativi» all'anno 2023, ovvero a quelli «effettuati» e dunque già completati **i cui crediti non sono ancora stati fruiti**, la compensazione sarà condizionata alla avvenuta presentazione della rendicontazione utilizzando il modello del Dm 6 ottobre 2021, senza necessità di modifiche. Dato che i crediti 4.0 possono essere impiegati in F24 in tre rate annuali a partire dalla data in cui l'investimento è stato interconnesso, diverse imprese potrebbero in questi giorni essere in procinto di compensare la seconda rata (o la prima se l'interconnessione è del 2024). **Dopo l'entrata in vigore del DI questa compensazione dovrà essere sospesa fino all'invio della comunicazione di cui al Dm.**

2) Per gli investimenti 4.0 (e le spese R&S) «realizzati» tra il 1° gennaio 2024 e il giorno precedente l'entrata in vigore del DI, la norma prevede l'obbligo di trasmettere la rendicontazione finale dell'investimento (comunicazione ex post) utilizzando la nuova modulistica che sarà approvata dal ministero. Nel caso in cui l'investimento 4.0 sia già stato completato e interconnesso, scatterà la facoltà di utilizzare immediatamente la prima rata del credito,

3) Per gli investimenti 4.0 e R&S che l'impresa «intende effettuare» dal 30 marzo 2024 scatterà un doppio obbligo:

- comunicazione ex ante (da presentare, si ritiene, prima di firmare l'ordine al fornitore) contenente la spesa programmata e la presunta ripartizione temporale del credito d'imposta;
- comunicazione ex post portante la rendicontazione finale. La modulistica sarà approvata dal ministero.

 **ATTENZIONE** Con la risoluzione n. 19 del 12.4.2024 l'Agenzia delle Entrate ha **sospeso** i codici tributo per l'utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 **relativi al 2023 e 2024**, in attesa delle disposizioni ministeriali relative ai nuovi obblighi di comunicazione.

Con riguardo al credito d'imposta per investimenti in **beni strumentali 4.0**, la sospensione è prevista per i codici tributo **“6936”** (beni materiali 4.0 ex art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020) e **“6937”** (beni immateriali 4.0 ex art. 1 comma 1058 della L. 178/2020), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024.

Nuovo Credito d'imposta Transizione 5.0

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legge n. 19/2024** con **ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR**. Tra le altre norme, l'art 38 reca un nuovo **credito di imposta per le imprese denominato transizione 5.0**.

Vediamo a chi spetta e per quali investimenti.

1) Credito d'imposta transizione 5.0: che cos'è e a chi spetta

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, **che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto**, nei limiti delle risorse disponibili, **un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta**.

2) Credito d'imposta transizione 5.0: gli esclusi

Il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3) Credito d'imposta transizione 5.0: investimenti ammessi

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e **che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla**

rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232:

- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati;
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lett. a).

Sono inoltre agevolabili:

- **gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12;
- **le spese per la formazione del personale** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

4) Credito d'imposta transizione 5.0: ammontare del credito

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del **35 per cento** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- nella misura del **15 per cento del costo**, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
- nella misura del **5 per cento del costo**, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

5) Credito d'imposta transizione 5.0: presentazione della domanda al GSE

Per l'accesso al beneficio **le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (GSE)**, la documentazione unitamente ad una **comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento** e il costo dello stesso.

Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, **trasmette** la pratica con modalità telematiche al Ministero.

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, **che** rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, **attestano:**

- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
- ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate**, dell'elenco entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data e' riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, **con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali** di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **nonchè con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica** di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Conclusioni

Riassumendo questa complicata normativa, possiamo affermare che l'agevolazione spetta per l'acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali nuovi di cui all'elenco L. 232/2016 se sono interconnessi e se consentono un risparmio energetico, anche nel singolo processo produttivo. Prossimamente usciranno circolari ministeriali e delucidazioni in proposito.

IVA - Le nuove Comunicazioni LI.PE. 2024

Con il recente provvedimento n. 125654 del 14.03.2024, l'Agenzia Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione che sostituisce quello precedentemente approvato.

➡ Nello specifico segnaliamo la nuova soglia di **versamento minimo Iva, che passa da euro 25,82 ad euro 100,00**. Il differimento al periodo successivo è in ogni caso una mera facoltà, potendo il contribuente procedere comunque al versamento. Infatti nel rigo VP7 "*Debito periodo precedente non superiore 100 euro*" bisogna indicare l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 100 euro.

La trasmissione delle LIPE deve essere effettuata esclusivamente in via **telematica**, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, ed entro l'**ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre** (la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 30 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell'anno successivo).

Per l'anno **2024** i **termini** saranno quindi i seguenti:

DICHIARAZIONE MENSILE	DICHIARAZIONE TRIMESTRALE TERMINE	
Gennaio, Febbraio, Marzo	I trimestre	31.05.2024
Aprile, Maggio, Giugno	II trimestre	30.09.2024
Luglio, Agosto, Settembre	III trimestre	30.11.2024 (che slitta al 2 dicembre)
Ottobre, Novembre, Dicembre	IV trimestre	28.02.2025

➡ Titolare effettivo Società di capitali - Nuova Comunicazione se ci sono variazioni ovvero conferma

Ricordiamo che sul finire del 2023 ci obbligarono a comunicare al Registro Imprese i nominativi dei Titolari Effettivi delle società di capitali. Non dimentichiamoci che **successive variazioni** (nuovi soci, nuovi Consiglieri, ecc.) rispetto ai dati ed alle informazioni comunicate devono essere trasmesse al Reg. Imprese **entro 30 giorni** dall'atto modificativo.

➡ Inoltre i dati e informazioni già comunicati (l'abbiamo fatto verso novembre o dicembre 2023) saranno da confermare **annualmente**: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma. La conferma dovrebbe poter essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all'adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica, ma si attendono istruzioni al riguardo. **Riteniamo che convenga approfittarne in occasione del deposito del bilancio 2023**, così per un anno non ci si pensa più'.

Gli adempimenti sono telematici ed esenti da bollo, pagano però i diritti camerali.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.